

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843820

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

DETERMINAZIONE NUMERO 20 DEL 30-06-20

OGGETTO:

SICUREZZA E AMBIENTE SPA - RINNOVO PER ANNI 4 SER= VIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REITEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 36 del 19/05/2020 avente per oggetto SERVIZIO IN EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI CONPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI – RINNOVO CONVENZIONE ;

Visto che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'Articolo 1 del Codice della Strada: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato”* e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” e, in particolare, dell'art. 192 che sancisce il “divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo”, dell'art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e dell'art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “pulitura” e ripristino ambientale.

Visto che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o altri eventi.

Visto che l'art. 161, comma 2, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento accidentale, l'adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al successivo comma 3, l'obbligo di “informare l'ente proprietario della strada o un organo di Polizia”, con ciò garantendo l'esecuzione della “pulitura” dell'area dell'evento.

Visto che in un quadro di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentissime sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per lesioni o peggio, derivanti all'utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”.

Ritenuto che la natura e le caratteristiche di servizi indicati in oggetto necessitano di una specifica struttura imprenditoriale volta ad assicurare sia la tempestività e l'adeguatezza tecnica dell'intervento in caso di incidente, che la legittimazione necessaria a ottenere il recupero del costo degli interventi stessi posto a carico delle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti.

Ritenuto che il soggetto affidatario della concessione dovrà garantire il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione e di reintegra delle matrici ambientali, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

Considerato che le modalità e le condizioni che regolano l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidente, unitamente al fatto che lo stesso è eseguito senza oneri a carico dell'Ente, rispondono al principio di celerità, adeguatezza ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione al fine pubblico che si intende perseguire.

Considerato che codesta Amministrazione grazie alla sottoscrizione di apposita convenzione per la concessione del *servizio di ripristino* a favore della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", appurava la proficuità dell'affidamento e nell'esecuzione della medesima ne accertava l'efficacia dell'operatività.

Considerato che nel corso dell'esecuzione della menzionata convenzione "Sicurezza e Ambiente S.p.A." ha operato con diligenza e professionalità sulla rete stradale di competenza dell'Ente di Comunanza , adempiendo puntualmente agli impegni contrattualmente assunti, mostrando partecipazione e senso civico, nella risoluzione di problematiche attinenti alla compromessa regolarità della circolazione stradale, finanche oltre la sfera del post incidente.

Considerata la proposta pervenutaci in data 14/11/2019 di "Sicurezza e Ambiente S.p.A." con la quale la società invita l'Ente di Comunanza all'adozione degli atti necessari per la corretta ed agevole continuazione del servizio, che pur nella totale assenza di oneri economici da parte della Pubblica Amministrazione, è stato implementato sotto il profilo qualitativo e sotto il profilo dei servizi aggiuntivi offerti.

Considerato che previa verifica secondo atti in ufficio, in capo alla società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", permangono i requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Preso atto della impossibilità di indire in tempi rapidi una nuova gara per l'affidamento di detto servizio e che la proroga contrattuale risulta obiettivamente vantaggiosa per l'Ente consentendo, da un lato, la continuità delle prestazioni in oggetto e, dall'altro, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica;

Visto l'art. 3, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, rubricato "Concessione di Servizi", il servizio in oggetto prevede quale unica controprestazione lo sfruttamento economico del medesimo;

Visto che il valore stimato della proroga del servizio, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi (circa 500,00 euro al netto di IVA), è complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa;

Visto quanto disposto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale questo Ente può procedere alla proroga del contratto per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione del servizio di cui trattasi;

Visto che, in conformità all'art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

Accertato che il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente.

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse e l'allegata convenzione ad hoc parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) la continuazione del servizio a "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella "Convenzione" che - allegata sotto la lettera "A" - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) che il servizio ha ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, più precisamente:
 - "**intervento standard**", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - "**interventi con perdita di carico**", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
 - "**interventi senza individuazione del veicolo responsabile**", ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
- 4) di dare atto che il servizio è concesso in proroga per 4 anni;
- 5) di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente;
- 6) di stabilire che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Per. Ind. Gionni Domenico

=====
PROT. N. In istruttoria
11-08-20

1ì

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 11-08-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
GIONNINI DOMENICO

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-08-20 al 26-08-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li